

Varese, 29 Gennaio 2019

### Circolare n. 2/2019

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela in merito ad alcune recenti novità in materia fiscale ed amministrativa.

#### SPECIALE Legge di Bilancio

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 supplemento ordinario n. 62, la L. 145/2018 di cui si offre un quadro sinottico. Di seguito si evidenziano solo alcune delle novità legislative introdotte, ritenute di più immediato impatto ed interesse per la Clientela dello Studio.

Articolo 1	Contenuto
Comma 3	<b>Estensione aliquota 10% ai dispositivi medici</b> Con una norma di interpretazione autentica viene stabilito che si applica l'aliquota Iva del 10%, in quanto ricompresi nel n. 114, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, anche ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1, Regolamento CEE 2658/87.
Commi 7 e 8	<b>Proroga regime per le immobiliari</b> In attesa della riforma prevista per la fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, viene confermata la non rilevanza ai fini dell'articolo 96, Tuir, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si ricorda come siano tali le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. Ai fini della suddetta proroga vengono stanziati: - 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e - 10,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
Commi 9-11	<b>Nuovi forfettari entro i 65.000</b> Viene modificato il regime dei forfettari prevedendo che il regime agevolato si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite dei 65.000 euro:

	<p>1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-<i>bis</i>, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);</p> <p>2. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p> <p>Sono state riformulate le cause di esecuzione dal regime in commento, che riguardano i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;</li><li>- persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</li></ul>
Comma 12	<p><b>Innalzamento percentuale deducibilità Imu</b></p> <p>Per effetto di una modifica apportata all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, la percentuale di deducibilità dell'Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.</p>
Commi 13-16	<p><b>Regime tassazione lezioni private</b></p> <p>I redditi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni prodotti da docenti titolari di cattedre delle scuole di ogni ordine e grado, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle connesse addizionali regionali e comunali, nella misura del 15%, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie. Tali soggetti sono tenuti a comunicare alla relativa Amministrazione di appartenenza l'esercizio di tali attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. L'imposta si versa nei termini ordinari previsti per il versamento dell'Irpef.</p> <p>Con provvedimento direttoriale, da emanarsi nel termine di 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le modalità di opzione nonché di versamento dell'acconto e del saldo.</p>
Commi 17-22	<p><b>Flat tax</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul</p>

reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 20%.

Ai fini del limite dei ricavi e dei compensi:

1. non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017 (Isa);

2. nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il regime non può essere applicato da:

a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti nella UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, D.L. 331/1993;

d) esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e) persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Inoltre, i contribuenti persone fisiche non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

I contribuenti persone fisiche che applicano la *flat tax* sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di FE.

Commi 23-26	<p><b>Modifica riporto delle perdite fiscali Irpef</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 8, Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in Snc e Sas sono computate in diminuzione dei relativi redditi (cioè redditi di impresa) conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.</p> <p>Tale nuovo regime si rende applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>Inoltre, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66, Tuir (contribuenti semplificati):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;</li><li>b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</li></ul> <p>Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;</li><li>b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.</li></ul> <p>Infine, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 116, Tuir, per le società a ristretta base proprietaria, per le perdite si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3, Tuir. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, Tuir.</p>
Commi 28–34	<p><b>Detassazione utili reinvestiti</b></p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires, può essere assoggettato a un'aliquota ridotta del 9% (quindi al 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102, Tuir;</li><li>b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.</li></ul> <p>Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ. in quanto</p>

derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Per investimento si intende:

- la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir.

Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102, Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 9) e 14), cod. civ. rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini

dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CCNL. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

- a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo;
- b) la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo;
- c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell'esercizio successivo.

In caso di consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115, Tuir, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

	<p>L'agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, comma 2, cod. civ. siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11, Tuir ridotte del 9% a partire da quella più elevata.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p>
Commi 35-50	<p><b>Imposta sui servizi digitali e abolizione imposta sulle transazioni digitali</b></p> <p>Viene istituita l'imposta sui servizi digitali, con conseguente abrogazione dell'imposta sulle transazioni digitali di cui alla L. 205/2017.</p> <p>Soggetti passivi sono gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro;</li><li>- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a 5,5 milioni di euro. Per servizi digitali si intendono:<ol style="list-style-type: none"><li>1. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;</li><li>2. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;</li><li>3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.</li></ol></li></ul> <p>Sono esclusi dalla base imponibile i ricavi relativi a servizi resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante, ex articolo 2359, cod. civ..</p> <p>La base imponibile si determina al lordo dei costi e al netto dell'Iva e di altre imposte indirette.</p> <p>Il ricavo è tassabile in un determinato periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare) a condizione che l'utente sia localizzato, in detto periodo, in Italia.</p> <p>A tal fine, un utente si considera localizzato in Italia se:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;</li></ol>

b) nel caso di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:

1. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2. il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui sopra, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

L'imposta è pari al 3% dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre e deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione e di un numero identificativo ai fini Iva, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti impositivi, devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

Con un D.M., da emanare entro 4 mesi dal 1° gennaio 2019, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali; inoltre, il medesimo D.M. può prevedere che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo.

È prevista, inoltre, l'emanazione di uno o più provvedimenti direttoriali. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui sopra.



Commi 51 e 52	<p><b>Abolizione abbattimento Ires enti associativi</b></p> <p>Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 6, D.P.R. 601/1973, viene meno il regime agevolato di tassazione, consistente nell'abbattimento nella misura del 50% dell'Ires, per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;</li><li>- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;</li><li>- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;</li><li>- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "<i>in house providing</i>" costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.</li></ul> <p>Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si tiene conto dell'abrogazione dell'agevolazione.</p>
Commi 53-55	<p><b>Modifiche FE per operatori sanitari</b></p> <p>Per effetto della sostituzione dell'articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 119/2018, limitatamente al 2019, viene inibita la possibilità di emissione di FE ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts stesso.</p> <p>Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sts (nuovo articolo 6-<i>quater</i>, D.L. 119/2018).</p> <p>Tutti i dati fiscali trasmessi al Sts possono essere utilizzati solo dalle P.A. per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.</p> <p>Con un D.M., sentito il Garante della <i>privacy</i>, sono definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali.</p> <p>Viene previsto, inoltre, che, il credito previsto per gli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati, è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione</p>

Comma 56	<b>Modifiche FE per Asd</b> Viene abrogata la previsione, introdotta con il recente D.L. 119/2018, per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 65.000 euro, per cui la fatturazione e la registrazione relativa ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità verso soggetti passivi stabiliti in Italia era adempiuta dai concessionari.
Comma 59	<b>Cedolare secca su immobili commerciali</b> Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente. Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Commi 60–65 e 229	<b>Proroga iper ammortamento</b> Viene prevista la proroga dell' <i>iper</i> ammortamento introdotto con L. 232/2016. In particolare, l'agevolazione si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Viene, inoltre, previsto che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di <i>cloudcomputing</i> , a beni immateriali di cui all'allegato B, L. 232/2016 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura: <ul style="list-style-type: none"><li>- del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li><li>- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li><li>- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;</li></ul> del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017. La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro, inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018

	<p>il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Ai fini della fruizione bisogna sempre presentare la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, L. 232/2016.</p> <p>Determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.</p>
Comma 66	<p><b>Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale</b></p> <p>Viene riproposta l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l'imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, confermata nella misura dell'8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30 novembre 2019 e - 16 giugno 2020.</li></ul> <p>Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.</p>
Comma 67	<p><b>Risparmio energetico</b></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2019 la detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico.</p> <p>Vengono, inoltre, prorogate, al 31 dicembre 2019, anche le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l'acquisto di mobili.</p>
Comma 68	<p><b>Bonus verde</b></p> <p>Viene prorogata al 2019 l'agevolazione consistente nella detrazione dall'Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;</li><li>- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.</li></ul>
Commi 70-72	<p><b>R&amp;S Ricerca e Sviluppo</b></p> <p>I commi intervengono sulla disciplina del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di euro; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.</p> <p>Più in dettaglio, con una prima novella, si interviene sulla misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25% dell'eccedenza agevolabile. Resta ferma la misura del 50% solo con riferimento a specifiche spese, nel caso di</p>

attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa (spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con *start-up* e pmi innovative indipendenti). Con la lettera b), viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro l'importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

La lettera c) modifica in più parti il comma 6, articolo 3, D.L. 145/2013, che elenca le spese agevolabili.

In particolare, si chiarisce che le spese per il personale ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50%); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Viene, inoltre, introdotta la lettera a-bis) che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la Relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25%).

Con le modifiche alla lettera c), comma 6, articolo 3, D.L. 145/2013, sostituita con le due nuove lettere c) e c-bis), viene specificato l'ambito delle spese ammissibili al credito d'imposta sostenute per contratti di ricerca. La norma vigente ammette all'agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative. Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative a:

- contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, agevolabile al 50% per effetto delle norme in esame (nuova lettera c));
- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di *start-up* innovative e di pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, Tuir);
- contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione

civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale; tale spesa è agevolabile al 25% (nuova lettera *c-bis*)).

La lettera c), n. 3 introduce tra le spese agevolabili (lettera *d-bis*) del comma 6), articolo 3, D.L. 145/2013) quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere b) e c), comma 4, articolo 3, D.L. 145/2013).

È specificato che l'ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d'imposta (spese sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l'inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d'imposta abbia l'effetto di ridurre l'eccedenza agevolabile.

La lettera d) introduce un nuovo comma *6-bis*, articolo 3, D.L. 145/2013, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1, articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le aliquote applicabili.

In particolare, come chiarito dalla Relazione illustrativa, il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

La quota del 50% si applica, in particolare, sulla parte delle somme agevolabili, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l'aliquota del 25%.

La lettera e), aggiungendo un periodo alla fine del comma 8, articolo 3, D.L. 145/2013, chiarisce che l'utilizzabilità del credito d'imposta è subordinata all'avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge.

Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d'imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il nuovo comma 11, articolo 3, D.L. 145/2013 (come sostituito dalla lettera f) subordina il riconoscimento del credito d'imposta – e l'utilizzabilità dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi.

Il credito d'imposta è riconosciuto e utilizzabile solo previa documentazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Le predette circostanze devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le

imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali). Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati principi di indipendenza.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

La successiva lettera g) fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, nel nuovo comma 11-*bis*), articolo 3, D.L. 145/2013.

A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel D.M. 27 maggio 2015, che all'articolo 7, tra l'altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti a carico delle imprese.

La lettera h) effettua una modifica di coordinamento al comma 12, articolo 3, D.L. 145/2013, che nella formulazione vigente dispone l'applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei conti, ove questi incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11, articolo 3, D.L. 145/2013.

Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico "soggetto incaricato" della predetta attività.

Si individua la decorrenza delle modifiche apportate con le norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all'articolo 3 dello Statuto dei contribuenti (L. 212/2000), si

	<p>applicano già al periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta e il regime dei controlli successivi.</p> <p>Si formula, poi, una norma interpretativa della disposizione (comma 1-bis, articolo 3, D.L. 145/2013) che riconosce il credito d'imposta in parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (D.M. 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996).</p> <p>Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.</p>
Commi 73-76	<p><b>Credito di imposta per acquisto imballaggi biodegradabili</b></p> <p>Viene introdotto, per periodi di imposta 2019 e 2020, un credito di imposta per le imprese che acquistano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;</li><li>- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002; o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio</li></ul> <p>nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate, nel limite massimo annuo di 20.000 euro.</p> <p>A tal fine il fondo stanziato ammonta a 1 milione di euro per ciascuna annualità.</p> <p>Tale credito viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito.</p> <p>Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.</p> <p>Con un D.M. da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.</p>
Commi 78-81	<p><b>Credito di imposta formazione dipendenti</b></p> <p>Il credito di imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio per il 2018, viene prorogato alle spese sostenute nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.</p> <p>A tal fine vengono stanziati, per l'anno 2020, 250 milioni di euro.</p> <p>Il credito viene previsto nelle seguenti misure:</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui;</li><li>2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui e</li><li>3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui.</li></ol> <p>Ai fini attuativi si rendono applicabili modalità e criteri di cui al D.M. 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143/2018.</p>
Commi 82 e 83	<p><b>Ampliamento attività considerate non commerciali</b></p> <p>Viene esteso il perimetro delle attività, svolte dagli ETS, considerate come non commerciali.</p> <p>In particolare, si considerano tali, a condizione che siano svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, L. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016;</li><li>b) interventi e prestazioni sanitarie;</li><li>c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 a condizione, tuttavia, che gli utili ritratti siano integralmente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso agli organi amministrativi.</li></ol> <p>Le suddette agevolazioni soggiacciono alle regole previste dal <i>de minimis</i> di cui ai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.</p>
Commi 156-161	<p><b>Credito di imposta rimozione amianto</b></p> <p>Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 65%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;</li><li>- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.</li></ul> <p>Il credito è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui sopra siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.</p> <p>Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.</p> <p>I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap.</p> <p>Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>I soggetti beneficiari, compresi i concessionari o affidatari dei beni, dovranno:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• comunicare mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;</li><li>• dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito <i>web</i> istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni riguardanti l'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, le informazioni relative alla fruizione.</li></ul> <p>Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione.</p> <p>Sono stanziati le seguenti risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'anno 2019 - 1 milione di euro;</li><li>- per l'anno 2020 - 5 milioni di euro;</li><li>- per l'anno 2021 - 10 milioni di euro.</li></ul>
Commi 184 - 199	<p><b>Stralcio cartelle</b></p> <p>Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del D.L. 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.</p> <p>Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento: del capitale; degli interessi; e delle somme spettanti all'agente della riscossione.</p> <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.</p> <p>Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell'attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le "rottamazioni" precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del D.L. 119/2018.</p> <p>Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente ("saldo e stralcio 2018" per i debiti inferiori a 1000 euro), derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.</p> <p>Tali carichi possono essere definiti versando una somma che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.</p> <p>Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle</p>

casce previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante Isee, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui ai commi 184 e 185) possono essere estinti senza corrispondere:

le sanzioni comprese in tali carichi;

gli interessi di mora (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973) che scattano decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso

(dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01% annuo);

le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999).

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: al 16%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

al 20%, qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

al 35%, qualora l'Isee sia superiore a 12.500 euro;

b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter, L. 3/2012).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

- il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, in conformità alle modalità individuate dall'agente della riscossione (comma 189);

- le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise:

- il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190).

In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19, D.P.R. 602/1973);

- entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l'ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

- nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la c.d. rottamazione 2018, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

L'ammontare è ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini Isee (articolo 11, comma 6, Regolamento approvato con il D.P.C.M. 159/2013) l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale

	<p>controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della "rottamazione 2018".</p> <p>Il comma 196 prevede che, all'esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.</p> <p>Nel caso di mancata tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.</p> <p>Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3, D.L. 119/2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).</p> <p>Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame, riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 154/2008 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</p>
Comma 200	<p><b>Rifinanziamento Nuova Sabatini</b></p> <p>Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'anno 2019 – 48 milioni di euro;</li><li>- per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;</li><li>- per l'anno 2023 – 126 milioni di euro;</li><li>- per l'anno 2024 – 48 milioni di euro.</li></ul>
Comma 218 e 220	<p><b>Detassazione investimenti in <i>start up</i></b></p> <p>Vengono innalzate, per il solo anno 2019, le aliquote di detrazione degli investimenti in <i>start-up</i> innovative, dal 30 al 40%.</p> <p>Inoltre, in ipotesi di acquisizione dell'intero capitale sociale di <i>start-up</i> innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da <i>start-up</i> innovative, le aliquote sono incrementate, sempre per l'anno 2019, al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della commissione Europea.</p>
Commi 228-231	<p><b>Voucher per consulenze tecnologiche</b></p> <p>Viene riconosciuto, per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, un contributo a fondo perduto, nella forma di <i>voucher</i>, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa,</p>

	<p>compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo, per ogni periodo di imposta, è riconosciuto</p> <p>1. alle micro e piccole imprese ex Raccomandazione 2003/361/CE: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 40.000 euro.</p> <p>2. alle medie imprese, ex Raccomandazione 2003/361/CE: - in misura pari al 30% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 25.000 euro</p> <p>3. alle reti di impresa ex articolo 3, commi 4-ter e ss., D.L. 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste da Industria 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali: - in misura pari al 50% dei costi sostenuti - nel limite massimo di 80.000 euro.</p> <p>I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i <i>manager</i> qualificati iscritti in un elenco da adottare con un D.M. entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019. Con il medesimo D.M. saranno stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei <i>manager</i> qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.</p> <p>I contributi sono erogati nel rispetto del Regolamento •<i>de minimis</i>.</p> <p>I fondi messo a disposizione ammontano a 25 milioni annui per il triennio 2019 - 2021.</p>
Comma 245	<p><b>Deroga all'utilizzo del contante</b></p> <p>Viene innalzato a 15.000 euro il limite all'utilizzo del contante da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato, per l'acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o applicano il regime Iva di cui all'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, a condizione che il cedente e/o prestatore:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia e</li><li>2. nel primo giorno feriale successivo all'operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare.</li></ol>
Commi 251-253	<p><b>Proroga mobilità in deroga</b></p> <p>Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).</p>

	<p>Per tali lavoratori, inoltre, si prevede che dal 1° gennaio 2019 siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</p> <p>Per la piena operatività di entrambe le misure dovrà essere emanato un decreto del Ministero del lavoro.</p>
Comma 283 e 284	<p><b>Indennizzo rottamazione licenze commerciali</b></p> <p>È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1, D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessino l'attività consegnando la licenza in Comune.</p> <p>È prorogato pertanto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.</p>
Comma 445	<p><b>Sanzioni amministrative e attività ispettiva</b></p> <p>Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l'organico, sono stati incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del 20% per quanto riguarda:<ul style="list-style-type: none"><li>a) lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Articolo 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002);</li><li>b) esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003);</li><li>c) ricorso alla somministrazione da parte dell'utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge (articolo 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003);</li><li>d) richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione (articolo 18, comma 4, D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore (articolo 18, comma 4-bis, D.Lgs. 276/2003);</li><li>e) appalti e distacchi non genuini (articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003);</li><li>f) mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante (articolo 12, commi 1-3, D.Lgs. 136/2016);</li><li>g) violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003);</li></ul></li><li>• del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</li></ul> <p>Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</p>
Commi 621 – 626	<p><b>Erogazioni liberali per manutenzione di impianti sportivi</b></p> <p>Ai privati che nel corso del 2019 effettuino erogazioni liberali in denaro per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;</li><li>- realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 65%.</li></ul> <p>Il credito è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui la donazione venga effettuata nei confronti dei concessionari o affidatari degli impianti pubblici.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persone fisiche ed enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;</li><li>- soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.</li></ul> <p>Ferma restando tale ripartizione, per i titolari di reddito d'impresa il credito è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p>Per espressa previsione al credito non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i limiti di utilizzo dei crediti esposti nel quadro RU del modello dichiarativo;</li><li>- i limiti di utilizzo e di rimborso dei crediti di imposta.</li></ul> <p>È, inoltre, espressamente vietato il cumulo del credito con altre agevolazioni fiscali a fronte delle medesime erogazioni.</p> <p>I beneficiari devono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. comunicare immediatamente all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del CdM l'ammontare e destinazione delle somme, nonché darne adeguata pubblicità;</li><li>2. entro il 30 giugno di ogni anno, fino a ultimazione delle opere, comunicare al medesimo ufficio lo stato di avanzamento dei lavori anche a mezzo di rendicontazione delle spese.</li></ol> <p>Con D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dal 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione.</p>
Comma 646	<p><b>Modifiche all'esenzione dal bollo per le federazioni sportive</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 27-bis, Tabella di cui all'allegato B annesso al D.P.R. 642/1972, viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni.</p>

Commi 654 - 656	<p><b>Assegnazione terreni</b></p> <p>È prevista la concessione gratuita, per un periodo minimo di 20 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- del 50% dei terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del D.Lgs. 85/2010, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali (articolo 66, D.L. 1/2012) e</li><li>- del 50% dei terreni ricompresi nella Banca delle terre incolte di cui all'articolo 3, D.L. 91/2017).</li></ul> <p>Assegnatari di tali terreni possono essere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nuclei familiari con 3 o più figli di cui almeno uno nato negli anni 2019-2021;</li><li>2. società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai nuclei di cui sopra almeno il 30% delle quote.</li></ol> <p>Tali soggetti hanno, ai fini dello sviluppo aziendale, priorità nell'accesso alle agevolazioni previste per lo sviluppo dell'imprenditorialità e il ricambio generazionale di cui al D.lgs. 185/2000.</p> <p>Inoltre, i nuclei familiari hanno accesso a un mutuo agevolato con tasso di interesse pari a 0, nel limite di 200.000 euro e durata ventennale, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. A tal fine è istituito un fondo rotativo con dotazione iniziale pari a: - per l'anno 2019 - 5 milioni di euro e</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per l'anno 2020 – 15 milioni di euro.</li></ul> <p>Con un D.M. saranno stabilite le modalità attuative.</p>
Commi 706 - 717	<p><b>Esonero contributivo per l'assunzione di laureati con 110 e lode</b></p> <p>Viene introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione</li><li>• nel limite massimo di 8.000 euro</li><li>• per ogni assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata da datori di lavoro privati, nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, di:</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;</li><li>2. cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.</li></ol> <p>L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.</p> <p>L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi alla data della trasformazione.</p>



	<p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui sopra.</p> <p>In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, si ha la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.</p> <p>L'Inps con apposita circolare stabilirà le modalità di fruizione.</p> <p>Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti <i>de minimis</i>.</p>
Comma 762	<p><b>Bonus pubblicità</b></p> <p>Viene previsto che il credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali di cui all'articolo 57-bis, comma 1, D.L. 50/2017, è concesso ai sensi e nei limiti del <i>de minimis</i>.</p>
Commi 940 - 948	<p><b>Rivalutazione beni di impresa</b></p> <p>I soggetti Oic possono, anche in deroga all'articolo 2426, cod. civ. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate, a esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01-01-2019.</p> <p>La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa.</p> <p>Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.</p> <p>Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,</p>

	<p>mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.</p> <p>Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.</p> <p>Le imposte sostitutive devono essere versate in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; gli importi da versare possono essere compensati.</p> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell'articolo 1, commi 475, 477 e 478, L. 311/2004.</p> <p>Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, L. 342/2000 si applicano anche ai soggetti <i>las adopter</i>, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-<i>bis</i>, Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le regole di cui sopra.</p>
Commi 1031 - 1038	<p><b>Detrazione acquisto auto elettriche</b></p> <p>In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro, Iva esclusa, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 2.500 e 6.000 euro, ridotti a un <i>range</i> tra 1.500 e 4.000 euro in caso di mancata rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.</p> <p>Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.</p>
Commi 1039 e 1040	<p><b>Detrazione per acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica</b></p> <p>Viene introdotto il nuovo articolo 16-<i>ter</i>, Tuir con cui è prevista una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Le infrastrutture devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza <i>standard</i></p>

	<p>non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D.Lgs. 257/2016.</p> <p>La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis, cod. civ..</p> <p>La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.</p> <p>Con D.M. da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2019, è individuata la disciplina applicativa.</p>
Commi 1042-1045	<p><b>Imposta sulle automobili inquinanti</b></p> <p>A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. Sono esentati gli acquisti di veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, Direttiva 2007/46/CE.</p>
Comma 1048	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p>Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.</p>
Commi 1053 e 1054	<p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b></p> <p>Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.</p> <p>La rideterminazione può essere effettuata a condizione che i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019, inoltre, la perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.</p> <p>Le aliquote sono così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• partecipazioni qualificate – 11%</li><li>• partecipazioni non qualificate – 10%</li><li>• terreni – 10%.</li></ul>
Commi 1057-1064	<p><b>Acquisto veicoli ibridi</b></p> <p>Per il 2019, è riconosciuto un contributo pari al 30%, nel limite di 3.000 euro, per l'acquisto in Italia, anche in <i>leasing</i>, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie, euro 1 o 2. Il contributo è riconosciuto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p>
Comma 1079	<p><b>Ammortamento avviamento e DTA</b></p> <p>Viene previsto che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono così deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;</li><li>• 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;</li><li>• 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027;</li></ul> <p>- 5% nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.</p>
Comma 1080	<b>Abrogazione Ace</b> Viene abrogata l'agevolazione consistente nell'Aiuto alla crescita economica (Ace); tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2, articolo 3, D.M. 3 agosto 2017, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Comma 1084	<b>Interpretazione autentica dell'articolo 20, Tur</b> Viene stabilito che l'articolo 1, comma 87, lettera a), L. 205/2017, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, D.P.R. 131/1986.
Commi 1085 e 1086	<b>Modifiche all'Irap</b> Per effetto dell'abrogazione nell'articolo 11, D.Lgs. 446/1997 del numero 3) della lettera a) del comma 1, viene eliminata la deduzione di 15.000 euro (elevata a 21.000 euro nel caso di assunzioni di donne e <i>under 35</i> ) prevista, con l'esclusione di banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene inoltre abrogata la deduzione in misura pari al 10% dell'Irap lorda prevista per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Comma 1092	<b>Ampliamento soggettivo riduzione base imponibile Imu</b> Viene modificato l'articolo 13, comma 3, lettera 0a), D.L. 201/2011, prevedendo l'estensione della riduzione della base imponibile alla metà anche in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Comma 1093	<b>Proroga deroga tassa rifiuti</b> Viene prorogata al 2019 la possibilità, concessa con l'articolo 1, comma 652, terzo periodo, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, allegato 1, D.P.R. 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 %, e non considerare i coefficienti di cui alle Tabelle 1a e 1b.

Comma 1134	<p><b>Agenti, mediatori e spedizionieri</b> Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese/REA da parte di agenti di affari in mediazione, ex articolo 2, L. 39/1989, agenti e rappresentanti di commercio, ex articolo 2, L. 204/1985, mediatori marittimi, ex articoli 1 e 4, L. 478/1968, spedizionieri, ex articolo 2, L. 1442/1941.</p>
------------	---

### AMPLIATA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI FORFETTARI

Tra le disposizioni più attese della legge di bilancio consta l'avvio della cosiddetta "flat tax". In realtà, non si tratta propriamente di una tassazione proporzionale dei redditi, ma piuttosto si sostanzia in un allargamento della teorica platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, ampliamento che avviene attraverso l'innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l'accesso e attraverso una modifica delle cause di esclusione. Consta peraltro anche l'introduzione di un regime di tassazione sostitutiva, tramite un'aliquota del 20%, per imprenditori e professionisti che conseguono redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, regime che però dovrebbe trovare applicazione solo dal periodo d'imposta 2020.

#### Il regime forfettario

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell'attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d'imposta.

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività
<b>Industrie alimentari e delle bevande</b>	(10 - 11)	40%
<b>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</b>	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
<b>Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande</b>	(47.81)	40%
<b>Commercio ambulante di altri prodotti</b>	(47.82 - 47.8)	54%
<b>Costruzioni e attività immobiliari</b>	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
<b>Intermediari del commercio</b>	(46.1)	62%
<b>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</b>	(55 - 56)	40%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi</b>	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
<b>Altre attività economiche</b>	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15%.

Tra i **requisiti di accesso**, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello di utilizzo del regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, è rimasto unicamente il limite di fatturato; tale vincolo in precedenza era differenziato a seconda dell'attività esercitata, mentre la nuova previsione pone un limite unico pari a **65.000 euro**. Per applicare il regime forfettario nel 2019 occorre verificare il rispetto di tale limite nel periodo d'imposta 2018.

Sono invece stati eliminati i vincoli riguardanti l'impiego dei beni strumentali e del personale dipendente.

Oltre ai requisiti di accesso, occorre tenere in debita considerazione le **cause di esclusione** che potrebbero colpire il contribuente (queste da valutare in relazione all'anno in corso, quindi per applicare il regime nel 2019 non deve verificarsi una tra le seguenti situazioni nel 2019). Viene escluso dal regime:

- a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione (prevista alla lettera d-bis) riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro è sostituita **dall'impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale** prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Ma l'intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d): mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova disciplina allarga l'incompatibilità anche alle partecipazioni in Srl non trasparenti, creando non pochi problemi a molti contribuenti.

Su questo punto vi è stata una evoluzione e la versione finale affievolisce in parte tale vincolo e riguarda unicamente i soggetti che *"controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"*.

In altre parole, il possesso di una partecipazione in una Srl è ostativo solo se contemporaneamente tale partecipazione è di controllo ed interessa una società che svolge attività affine a quella del socio.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:

- la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa (professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società di commercio di abbigliamento);
- la partecipazione è minoritaria, anche se l'attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una società che svolge attività di installazione di impianti idraulici).

La disposizione nella logica è chiara, ma serviranno i necessari chiarimenti per definire esattamente cosa si debba intendere per controllo (sempre e comunque il 51%, ovvero anche percentuali inferiori se il socio può esprimere una influenza significativa, ad esempio per vincoli familiari), così sarà necessario ben comprendere cosa si deve intendere per "attività direttamente o indirettamente riconducibili" a quella del contribuente socio.

## Nuove attività

Il regime forfettario prevede un trattamento differenziato per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso **l'aliquota è del 5%** e può essere utilizzata per cinque anni.

Tale agevolazione si applica qualora:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, una attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

Il comma 87, L. 190/2014 stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati (ex articolo 13, L. 388/2000, ovvero il regime dei minimi ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) avevano in diritto di continuare ad applicarli sino al compimento del regime agevolato stesso. La Legge di Bilancio specifica che tale periodo agevolato può arrivare a 5 anni (in particolar modo nel caso dei minimi).

## Tassazione al 20% per imprese e professionisti

Nella Legge di Bilancio 2019 è previsto il secondo *step* della “*flat tax*”, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020: si tratta del regime definito “*Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni*”.

Vediamo le caratteristiche principali, senza comunque entrare troppo nei dettagli visto che si tratta di un regime che dovrebbe risultare operativo solo dall'anno prossimo.

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva a Irpef, relative addizionali e Irap nella **misura fissa del 20%**, si pone in posizione contigua al regime forfettario, visto che l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente deve essere compreso tra 65.001 e 100.000 euro. Pertanto:

- tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore a tale soglia (che quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);
- i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel *range* 65.001 – 100.000 “possono” applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l'ordinario prelievo Irpef.

Come il regime forfettario, le operazioni poste in essere sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva (con correlato divieto di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti); alla stessa maniera, i soggetti che scelgono tale regime non subiscono ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti).

Vi sono però importanti differenze:

- la prima differenza di ordine operativo risiede nell'assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità “analogica”, questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.
- la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica: l'imposta sostitutiva del 20% deve infatti applicarsi “al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari”.

## LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

Nei commi che vanno da 28 a 34, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 il Legislatore introduce un'agevolazione rivolta

- ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, quest'ultimi con riferimento alle attività commerciali esercitate) e
- ai soggetti Irpef (ditte individuali, società in nome collettivo e accomandita semplice, tanto in regime di contabilità ordinaria che semplificata)

che prevede una detassazione degli utili accantonati commisurata alla effettuazione di investimenti in beni strumentali e all'assunzione di nuovo personale dipendente.

Questa nuova agevolazione si pone idealmente come "sostitutiva" dell'ACE, l'aiuto alla crescita economica, abrogata dalla stessa Legge di Bilancio 2019 e alla disciplina del superammortamento cessata al 31 dicembre 2018.

La disposizione, alquanto articolata nelle modalità applicative, prevede che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019 nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare) l'Ires e l'Irpef vengano ridotte di nove punti percentuali in relazione agli utili accantonati a riserve diverse da quelle "non disponibili" (prevalentemente trattasi di riserve derivanti da processi valutativi) nel limite dell'importo derivante dalla sommatoria di

- 1) investimenti in beni strumentali materiali nuovi
- 2) costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.

Il comma 29 del citato articolo fornisce poi una serie di definizioni relative ai concetti di "riserve di utili non disponibili" e "investimento" utili al non semplice calcolo dell'agevolazione, oltre a definire la rilevanza della variabile relativa al costo del personale.

In altre parole, l'agevolazione scatta al verificarsi di più di un requisito: non basta infatti effettuare degli accantonamenti di utili a riserva, ma è necessario che contemporaneamente siano operati degli investimenti in beni strumentali ovvero si proceda ad un incremento della forza lavoro.

### ➡ *Nozione di "riserve di utili non disponibili"*

*Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti*

### ➡ *Nozione di "investimento"*

*Si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammmodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102, Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;*



Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, lo stesso rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9) e 14), cod. civ. rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tenendo inoltre presente delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Viene poi prevista al comma 30 una non semplice gestione delle "eccedenze", al fine di riportare al successivo periodo d'imposta i parametri non utilizzati (utili, investimenti, personale), nelle 3 situazioni di seguito indicate:

- la parte di utili accantonati a riserva e degli importi corrispondenti alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato;
- la parte di utili accantonati a riserva eccedente l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale;
- la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente gli utili accantonati a riserva.

Specifiche previsioni sono poi riservate alle particolari modalità di calcolo dell'agevolazione nei casi in cui i soggetti Ires dovessero:

- partecipare al consolidato nazionale disciplinato dagli articoli che vanno da 117 a 129, Tuir;
- optare per la cosiddetta "trasparenza grande" di cui all'articolo 115, Tuir.

Per espressa previsione, infine, la presente agevolazione risulta cumulabile con altri benefici eventualmente concessi al soggetto interessato, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

## **CEDOLARE ESTESA ALLE LOCAZIONI DI NEGOZI**

La tassazione cedolare per le locazioni, introdotta dal 2011 per i soli fabbricati a destinazione abitativa, viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi: anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale nella misura fissa del 21%.

Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

### **La cedolare sui negozi**

La Legge di Bilancio per il 2019 stabilisce che *"il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca"*.

Pertanto, la possibilità di tassare i canoni al 21% è piuttosto ristretta:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);

- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente ad un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef, più gravosa soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

Evidentemente, trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche "private", ossia al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

### **Solo nuovi contratti**

La medesima Legge di Bilancio precisa anche come tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati "nell'anno 2019" (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest'anno).

Ma la norma contiene anche una previsione antielusiva: *"Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale."*

In particolare, quest'ultimo passaggio serve ad evitare comportamenti elusivi di coloro che, avendo un contratto in corso, intendessero risolverlo per stipularne un altro da assoggettare a cedolare (a meno che la risoluzione non fosse intervenuta prima del 15 ottobre 2018).

Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

### **PROROGATO L'IPER AMMORTAMENTO**

La Legge di Bilancio 2019 proroga per il periodo d'imposta 2019 l'agevolazione nota come iperammortamento (nessuna proroga invece ha riguardato il c.d. superammortamento).

Si tratta di una misura fiscale con la quale l'impresa può dedurre, in fase dichiarativa, il costo di acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, maggiorato rispetto alle classiche aliquote di ammortamento (articolo 102, Tuir).

L'agevolazione è destinata agli investimenti aventi la finalità di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese nell'ambito del piano nazionale "Industria 4.0".

Si tratta di investimenti in beni aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Legge di Bilancio 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

L'agevolazione non trova applicazione per:

- i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
- i fabbricati e le costruzioni.

In merito all'ammontare della maggiorazione, prima stabilita nella misura del 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell'agevolazione legata all'ammontare complessivamente investito.

Il beneficio può essere riassunto come segue:

Ammontare dell'investimento eseguito	Ammontare della maggiorazione spettante
Fino a 2,5 milioni di euro	170%
Da 2,5 milioni a 10 milioni di euro	100%
Da 10 milioni a 20 milioni di euro	50%
Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro	

Tale novellata agevolazione non trova applicazione per gli investimenti per i quali si applica la maggiorazione nella misura del 150% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (secondo detta legge l'agevolazione dell'iper ammortamento era vigente fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno fosse accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene).

### **Cessione del bene con investimento sostitutivo**

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, a condizione che - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui:

- il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e
- ricorrano le altre condizioni previste dalle precedenti lettere a) e b),

la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

### **Investimento in beni immateriali**

È altresì prorogata l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

### **Dichiarazione/Perizia**

Resta confermata la condizione secondo cui per poter usufruire dell'agevolazione in commento l'azienda deve disporre alternativamente di una dichiarazione del legale rappresentante ovvero della perizia giurata di un tecnico, per i beni con costo di acquisto superiore a 500.000 euro, che attesti che il bene:

- ricade nell'elenco di cui alle Tabelle A o B;
- è interconnesso al sistema aziendale.

### **Tabelle di riferimento – beni ammessi al beneficio**

Nessuna modifica riguarda i beni ammessi al beneficio fatta eccezione alla possibilità di agevolazione prevista anche per i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing* (servizi in *cloud*), a beni immateriali di cui alla Tabella B allegata alla Legge di Bilancio 2017 limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

## **Formazione 4.0**

È inoltre prevista la proroga della agevolazione rappresentata dal credito d'imposta per le spese relative alla formazione del personale dipendente impegnato nel settore delle tecnologie di cui al Piano Industria 4.0, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile prorogato dalla Legge di Bilancio al 31 dicembre 2019 nella misura e nei limiti che seguono:

1. per le piccole imprese in misura pari al 50% e nel limite di 300.000 euro annui;
2. per le medie imprese in misura pari al 40% e sempre nel limite di 300.000 euro annui e
3. per le grandi imprese, ex allegato I, Regolamento (UE) 651/2014, in misura pari al 30% e nel limite ridotto di 200.000 euro annui.

Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

## **PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E DEL “BONUS VERDE”**

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2019 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019:

- la detrazione Irpef del 50% in tema di interventi di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con la novità che quest'ultima detrazione (c.d. “*bonus mobili*”) sarà riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 solamente in presenza di intervento di recupero/ristrutturazione iniziato in data successiva al 1° gennaio 2018;
- la detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in tema di interventi di riqualificazione energetica;
- la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte, la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “*bonus verde*”).

## **La proroga della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e del “*bonus mobili*”**

Possono fruire della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio/ristrutturazione i possessori o i detentori di immobili residenziali assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (comprese le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, e soggetti a questi equiparati).

La detrazione Irpef del 50% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo su un importo massimo di spesa di 96.000 euro per singolo intervento.

È stato prorogato anche il “*bonus mobili*” per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019, a condizione che sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio/ristrutturazione in data successiva al 1° gennaio 2018 e comunque antecedente all’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico. Si tratta della detrazione Irpef del 50% fruibile in 10 rate annuali di pari importo del costo sostenuto per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento, nel limite di spesa complessivo di euro 10.000.

Si ricorda alla gentile Clientela che per alcuni interventi che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio/ristrutturazione o alla detrazione Irpef del 50% per il “*bonus mobili*” e sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, è previsto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori alcuni dati tecnici inerenti l’intervento effettuato. Una guida rapida che individua per quali interventi sia necessaria la comunicazione all’ENEA è disponibile al link <http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf>.

Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-*bis*, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% e non sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o non prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, non è previsto alcun obbligo di comunicazione consuntiva all’ENEA, fermi restando gli altri requisiti necessari alla fruizione dell’agevolazione a seconda dell’intervento effettuato (eventuale comunicazione all’azienda sanitaria locale competente, pagamento delle spese con bonifico parlante, etc.).

### **La proroga della detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**

La detrazione Irpef/Ires del 50% o del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: tutti i soggetti passivi d’imposta (qualsiasi privato o titolare di partita Iva) possono fruirne e non sono previste limitazioni di tipo oggettivo sulla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili residenziali).

La detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 ed è fruibile in 10 rate annuali di pari importo, ancorché per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° gennaio 2018 la misura della detrazione sia stata ridotta dal 65% al 50%, con soglie massime di spesa differenziate.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario acquisire:

- l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.

Si ricorda alla gentile Clientela che la proroga non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali, per i quali la detrazione è già prevista con aliquote maggiorate fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

### **La proroga del “*bonus verde*”**

Dal 1° gennaio 2018 è stata introdotta la nuova detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute dal possessore o detentore di un immobile abitativo (e relative pertinenze) per la sistemazione a verde

di aree scoperte private di edifici esistenti, la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione Irpef del 36% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2019 e spetta su una spesa massima di 5.000 euro per singola unità abitativa e per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali. Gli interventi agevolabili sono suddivisibili nelle seguenti tipologie:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti;
- fornitura e messa a dimora di piante o arbusti;
- riqualificazione di tappeti erbosi;
- restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e/o artistico;
- realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Per fruire del *bonus verde* è necessario che vi sia un intervento innovativo costituito dalla creazione *ex novo* dell'area verde o da un intervento straordinario di sistemazione a verde o da un intervento finalizzato al mantenimento di alberi secolari o di esemplari arborei salvaguardati di notevole pregio. L'intervento agevolabile comprende le prestazioni necessarie alla sua realizzazione o progettazione (che devono essere obbligatoriamente esplicitate in fattura). Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia.

### **LO STRALCIO DEI DEBITI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE PERSONE FISICHE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA**

I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell'Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell'Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter, L. 3/2012. La modulistica utile alla presentazione dell'istanza di saldo e stralcio è già stata pubblicata ed è disponibile al [link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONESALDO-E-STRALCIO.pdf](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONESALDO-E-STRALCIO.pdf)

#### **I debiti per i quali è possibile presentare l'istanza di stralcio entro il 30 aprile 2019**

I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

- a) dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e
- b) dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

possono essere estinti con il pagamento di importi forfettari degli stessi debiti qualora sussista una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata da un Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro ovvero dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-ter, L. 3/2012 (debitore in stato di sovraindebitamento per cui il tribunale competente ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione di tutti i suoi beni).

Lo stralcio dei debiti affidati all'Agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali dovrà essere richiesto mediante una istanza da presentare all'Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, mediante il modello SA-ST la cui pagina informativa è disponibile al [link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-estralcio/saldo-e-estralcio-presenta-la-domanda/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-estralcio/saldo-e-estralcio-presenta-la-domanda/).

La definizione avverrà mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato dei seguenti importi forfettari, diversi a seconda del valore dell'Isee del nucleo familiare:

- Isee del nucleo familiare del debitore non superiore a 8.500 euro: pagamento **nella misura del 16% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 8.500 euro ma non superiore a 12.500 euro: pagamento **nella misura del 20% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 12.500 euro ma non superiore a 20.000 euro: pagamento **nella misura del 35% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio.

Per le persone fisiche per cui è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio il pagamento dovrà essere effettuato **nella misura del 10% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi**.

### **Le tempistiche di versamento delle somme per cui si richiede il saldo e stralcio**

Qualora il contribuente attesti una situazione di grave e comprovata difficoltà economica può presentare entro il 30 aprile 2019 il modello SA-ST all'Agente della riscossione a mezzo pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità, ovvero presentandosi di persona presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall'omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 del dettaglio delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l'importo delle singole rate. I principali effetti della presentazione dell'istanza di stralcio saranno la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non è fattore ostativo alla presentazione dell'istanza di saldo e stralcio l'eventuale precedente adesione alle definizioni agevolate denominate "Rottamazione-*bis*" o "Rottamazione-*ter*", anche qualora le definizioni agevolate non siano state perfezionate.

Qualora siano stati effettuati versamenti parziali a seguito della precedente adesione alla definizione agevolata "rottamazione-*bis*" ovvero "rottamazione-*ter*", gli importi già versati relativi alle rate scadute resteranno definitivamente acquisiti ma la presentazione dell'istanza di saldo e stralcio (modello SA-ST) consentirà di pagare gli importi residui della definizione agevolata dilazionando quanto dovuto in 17 rate, l'ultima con scadenza nell'anno 2025.

## **I controlli dell' Agenzia delle entrate-Riscossione**

L'Agente della riscossione, in collaborazione con l' Agenzia delle entrate e la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione del valore Isee del nucleo familiare. In presenza di irregolarità od omissioni il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella istanza di saldo e stralcio presentata. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della richiesta degli enti competenti, ovvero nei casi di falsità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti previsti ed i debiti residui sono riaffidati in riscossione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

## **REGGIORI E ASSOCIATI**

Egregio cliente,  
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***